

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1360

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAMBALE, BOFFARDI, BOLOGNESI, BRACCO, BRUNALE, CENNAMO, CECCHI, CHIAVACCI, CORNACCHIONE MILLELLA, DEL GAUDIO, DUCA, FERRANTE, INCORVAIA, LA CERRA, LA SAPONARA, MANGANELLI, MATTINA, MOLINARO, PEPE, PEZZONI, PIACENTINO, ROTUNDO, RUFFINO, SCALIA, SCOZZARI, SORIERO, REALE, VALPIANA

Nuove norme in materia di indennità di comunicazione e di pensionamento per i sordi prelinguali e per gli invalidi gravi pluriminorati

Presentata il 29 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, in sede di approvazione delle leggi finanziarie, ha più volte formulato raccomandazioni al Governo affinché anche ai sordomuti venisse riservato un trattamento per l'indennità di comunicazione pari a quello di accompagnamento per i ciechi. I sordomuti infatti vivono tristemente isolati dalle comunicazioni sociali ed interpersonali ed abbisognano di interpreti (cioè di accompagnatori specializzati nella comunicazione gestuale o labiale) per poter sopperire almeno in piccola parte alla perdita prelinguale dell'udito, mentre debbono sopportare spese

notevolissime per l'uso di apparecchiature DTS e consimili.

Non è più possibile riservare ai sordomuti un trattamento che rasenta un terzo di quello goduto dagli altri invalidi gravi mentre abbisognano di accompagnatori o interpreti — che dir si voglia — e di apparecchi costosi per sopperire all'isolamento sensoriale totale: pertanto la presente proposta di legge vuole affermare il principio dell'equiparazione della indennità di comunicazione per i sordomuti a quella di accompagnamento per i ciechi ed avviare in concreto, sia pure gradualmente, questo atto di giustizia.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede appunto l'attribuzione ai sordomuti, che sono la categoria meno numerosa e non inflazionata in alcun modo, atteso che si tratta di persone sorde dalla nascita o dalla prima infanzia, e fra le più emarginate nella vita sociale, di un aumento della indennità di comunicazione all'attuale indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti con l'introduzione di tutti i meccanismi di adeguamento negli anni futuri.

Si prevede, inoltre, all'articolo 2, il cumulo delle indennità di comunicazione o di accompagnamento in favore degli invalidi gravi pluriminorati i quali abbisognano di particolarissima assistenza quotidiana.

Per garantire affidabilità, competenza e un'autentica professionalità degli operatori, l'articolo 3 prevede l'istituzione di un albo professionale degli interpreti dei lin-

guaggi dei sordomuti che richieda particolari e ben definiti requisiti per l'iscrizione.

L'articolo 4 specifica la responsabilità e gli obblighi che in tale materia ricadono sulle regioni in particolare nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce.

L'articolo 5, infine, consente, attraverso un abbuono di quattro mesi per ciascun anno lavorato (peraltro ai fini esclusivamente pensionistici), al cittadino sordomuto e su sua espressa richiesta, di essere collocato a riposo anzitempo rispetto ai normali parametri contributivi-temporali, proprio in considerazione della particolare pressione psico-fisica cui tale categoria è sottoposta nel contesto lavorativo.

Si confida che la presente proposta di legge, che è battaglia di progresso e di crescita sociale e civile, trovi una sollecita e benevola attenzione da parte degli Onorevoli colleghi deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari.

ART. 2.

1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

ART. 3.

1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordomuti, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, è istituito l'albo professionale degli interpreti del linguaggio dei segni e dei sistemi comunicativi ad esso affini.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la famiglia e la solidarietà sociale, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di costituzione e di

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tenuta dell'albo di cui al comma 1; il decreto deve, comunque, prevedere:

a) la definizione delle articolazioni territoriali dell'albo;

b) la specificazione dei requisiti necessari per l'iscrizione;

c) la identificazione degli organi responsabili della tenuta e del controllo dell'albo;

d) la definizione delle sanzioni disciplinari;

e) la definizione di un codice deontologico per gli iscritti.

ART. 4.

1. Ai fini di cui alla presente legge le regioni, nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono tenute a dare priorità all'attuazione degli interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 104 del 1992, in particolare per quanto concerne gli interventi diretti ai soggetti di cui alla presente legge.

ART. 5.

1. Le attività lavorative dei sordomuti, assunti ai sensi delle leggi 13 marzo 1958, n. 308, e 2 aprile 1968, n. 482, sono considerate particolarmente usuranti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è pertanto riconosciuto, a richiesta, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini previdenziali e di quiescenza.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995,

si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

